



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 08/06/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 26/07/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 06/03/2018, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, richiamando il principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Lexitor*, e chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 2.123,42, di cui € 232,97 per "commissioni accessorie", già al netto di quanto rimborsato a tale titolo dall'intermediario (€ 787,41), € 434,70 per "commissioni finanziarie", € 1.242,00 per "commissioni mediazione", € 202,50 per "spese contrattuali e di istruttoria" ed € 11,25 per "spese per pagamento rate";
- il rimborso di € 106,18 a titolo di commissioni di estinzione;
- le spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00 e le spese di procedura per € 20,00;
- gli interessi legali dal reclamo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- di aver improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle Istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, sulla base delle quali sono state altresì modificate le stesse clausole contrattuali;
- come l'effettiva portata della sentenza resa dalla Corte di Giustizia l'11/09/2019 non possa comportare il superamento della distinzione tra costi *up front* e *recurring*, "in



quanto solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento”, sancendo in realtà il diritto del consumatore al rimborso dei costi di natura ontologicamente recurring;

- la non applicabilità della citata sentenza alla presente controversia, sia perché gli effetti giuridici del contratto oggetto di ricorso sono venuti definitivamente meno in ragione dell'estinzione anticipata, sia perché l'art. 16 della Direttiva non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati (cita Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/19);
- la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi, ossia le imposte/oneri erariali e le spese di intermediazione;
- la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione;
- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento;
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo (€ 787,41), in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama alcune pronunce giurisprudenziali); rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, pari a € 543,14;
- la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, essendo relative ai costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;
- quanto alla richiesta di rimborso dei “*diritti di estinzione*”, la legittimità dell'addebito della relativa somma, in sede di conteggio estintivo, pari all'1% del relativo debito residuo, in conformità a quanto previsto dal contratto e dall'art. 125 *sexies*, comma 2, TUB.
- la non rimborsabilità delle spese di assistenza tecnica, atteso che il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario non necessita di rappresentanza professionale e che si è in presenza di una lite a carattere seriale;

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare,



relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”*. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *“sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riprodotto dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”*;
- *“Priva di giuridico fondamento”* si rivela l'opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”*.
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per*



discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Nello specifico, il Collegio rappresenta che, nonostante il ricorrente utilizzi denominazioni delle voci di costo (*"commissioni finanziarie"*, *"commissioni accessorie"*, *"commissioni di mediazione"*, *"spese contrattuali e di istruttoria"*) non esattamente coincidenti con quelle risultanti dal contratto, dagli importi indicati nella richiesta e da quanto rappresentato in sede di reclamo si evince che la domanda restitutoria concerne le *"spese di istruttoria"*, le *"commissioni di attivazione"*, le *"commissioni di gestione pratica"* e i *"costi di intermediazione"*, al netto di quanto rimborsato in sede di estinzione del finanziamento.

Quanto alle *"spese per pagamento rate"*, dall'importo indicato nel prospetto di rimborso allegato al ricorso e dal reclamo si evince che trattasi delle *"spese per gestione documentale"* che, in contratto, sono un *"di cui"* delle commissioni di gestione pratica.

Fatta questa doverosa premessa, nel merito in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell'Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che abbiano natura *up-front* le spese di istruttoria di cui alla lett. A del prospetto economico, perché remunerative di attività preliminari e propedeutiche alla concessione del prestito dettagliatamente descritte in contratto.

Anche i costi di intermediazione del credito, previsti alla lett. F del contratto, hanno carattere *up front*, avendo l'intermediario allegato il conferimento di incarico di mediazione creditizia sottoscritto dal ricorrente con l'indicazione della provvigione, la quale coincide con quella riportata nel contratto di finanziamento. L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario perché la domanda di ripetizione delle somme avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti dell'*accipiens*, la società di intermediazione, è infondata, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art.125-*sexies* del t.u.b. (in tal senso, fra le altre, Collegio di Bari, dec. n. 23783/2018).

Tali voci di costo, conformemente a quanto previsto dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, resa a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, devono essere rimborsate al cliente secondo il criterio previsto per il calcolo degli interessi, perché comunque basato *"su un principio di proporzionalità"* valido ed efficace.

Natura invece *recurring* hanno le commissioni di attivazione e di gestione pratica di cui rispettivamente alle lett. B e C del prospetto economico, perché remunerative di attività attinenti anche alla durata del prestito (in termini cfr. Collegio di Bari, dec. n. 3309/2020).

Con particolare riferimento alle commissioni di gestione pratica, il Collegio precisa che non può trovare applicazione il criterio indicato nel piano di rimborso, non essendo quest'ultimo richiamato nel contratto e che pertanto gli oneri non maturati andranno rimborsati con il criterio *pro rata temporis*.

Con riferimento, da ultimo, alla commissione per l'estinzione anticipata, addebitata per € 106,18, il Collegio rileva che, a supporto della richiesta restitutoria, il ricorrente cita - esclusivamente in sede di reclamo - la decisione n. 5432/18 del Collegio di Napoli, che ha riconosciuto l'illegittimità dell'addebito dell'indennizzo nell'ipotesi in cui l'istituto finanziatore non abbia allegato alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento.

Nel caso di specie, come si evince dal conteggio estintivo, tale voce è pari all'1% del debito residuo (€ 10.617,53, già al netto del rimborso effettuato), in conformità a quanto disposto dall'art. 3.1 delle Condizioni generali del contratto, che prevede, nell'ipotesi di estinzione anticipata, il diritto del cessionario *"ad un indennizzo che non può superare l'1% dell'importo del debito residuo se la vita residua del prestito è superiore a un anno, ovvero*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

lo 0,5% del medesimo importo se la vita residua del prestito è pari o inferiore ad un anno”; tale formulazione risulta sostanzialmente analoga a quella prevista dall’art 125-sexies TUB. La commissione, quindi, non è ripetibile perché pattuita nei limiti di legge.

In ogni caso, il Collegio di Coordinamento, recentemente pronunciatosi sulla questione con la decisione n. 5909/20, ha evidenziato come non debba essere l’intermediario a dimostrare di avere effettivamente sostenuto costi direttamente collegati al rimborso anticipato del finanziamento e il loro preciso ammontare, una volta che l’indennizzo si collochi entro la percentuale massima stabilita dalla legge, dovendo essere il ricorrente ad allegare e a dimostrare che, nel caso specifico, tale indennizzo non sia causalmente giustificato.

Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	66
rate residue	54

TAN ▶	4,70%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	45,00%
- in proporzione alla quota	22,19%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 202,50	€ 99,83			€ 99,83
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (recurring)	€ 966,00	€ 434,70	€ 214,31			€ 434,70
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 2.292,51	€ 1.031,63	€ 508,60	€ 787,41	€ 787,41	€ 244,22
<input type="radio"/>	costi di intermediazione (up front)	€ 2.760,00	€ 1.242,00	€ 612,31			€ 612,31
<input type="radio"/>							
<input type="radio"/>							

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.391,06
interessi legali	si

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.391,06, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS